

---

# PRIVACY

---

## Nome oscurato nelle sentenze

Con deliberazione del 2 dicembre 2010 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante della Privacy ha adottato le linee guida in materia di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per ottemperare alle finalità di informazione giuridica. Egli ha stabilito che per non vedere il proprio nome nelle sentenze pubblicate sulle riviste giuridiche è necessario chiedere al giudice di oscurarlo prima della sentenza. Le linee guida escludono dal campo di applicazione di quanto previsto l'attività giornalistica e quella giurisdizionale. In alcuni casi specifici, come in presenza di minorenni e di parti concernenti i rapporti familiari o lo stato delle persone o nel caso in cui il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali od economici, l'eliminazione del nominativo è imposto dal Codice della privacy. A questo punto è doveroso fare un distinguo tra l'oscuramento automatico e l'anonimizzazione a richiesta poiché nel primo caso ipotizzato le parti o gli altri soggetti interessati dal processo possono chiedere al giudice di non essere nominati, ma devono farlo prima che il processo avvenga poiché l'istanza proposta dopo la definizione del processo è priva di effetto. Altra eventualità diversa è quella dell'anonimizzazione d'ufficio da parte del giudice, nel caso in cui consideri le possibili negative conseguenze sugli aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato, costituito dall'ambito familiare e quello lavorativo. Comunque in entrambi i casi dell'anonimizzazione (a richiesta e d'ufficio), la cancelleria o la segreteria giudiziaria appongono sull'originale del provvedimento un'annotazione che cita l'art. 52 del Codice della privacy: competerà a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati nel caso in cui intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.

I testi della deliberazione e l'allegato relativo alle linee guida sono reperibili al seguente indirizzo:  
[http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/search\\_result.jsp?currentOperation=search&dataFi=&searchKey=&tipologie=1078062&&keybolanno=&bollettinoNumero=&dataDoc=&fromRicerca=true&nextGroup=1&dataIn=&keybolmese=&currentArea=frontEnd&iddocum=&prevStart=1&nextGroup=1](http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/search_result.jsp?currentOperation=search&dataFi=&searchKey=&tipologie=1078062&&keybolanno=&bollettinoNumero=&dataDoc=&fromRicerca=true&nextGroup=1&dataIn=&keybolmese=&currentArea=frontEnd&iddocum=&prevStart=1&nextGroup=1)

## Privacy e PA

Nell'articolo intitolato "Privacy, pubblica amministrazione e stato civile", a cura di Ugo G. Pacifici Noja, si affrontano i seguenti aspetti:

- l'inquadramento storico;
- 1938: l'atto giuridico e la cancellazione dello status civitatis degli appartenenti alla razza ebraica;
- 1944: i provvedimenti Badoglio;
- i provvedimenti Badoglio e il RD 1238 del 1939 sullo Stato civile;
- 2005: la circolare n. 16 del 21 marzo 2005 del Ministero dell'Interno relativa a rilascio estratti o copie di atti di stato civile;
- i problemi concreti che si pongono rispetto ai quali si deve offrire una risoluzione;
- proposte.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/01/Privacy1.pdf>

## **Le linee guida per i dati giuridici**

Si segnala il comunicato stampa del Garante privacy che stabilisce le linee guida cui devono attenersi i cittadini per quanto concerne l'informazione giuridica.

Il Garante per la privacy in base alle segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori ed editori del settore ha adottato specifiche linee guida sull'informazione giuridica.

Le linee guida in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non concernono gli originali delle sentenze e i provvedimenti giurisdizionali e neppure il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).

Il testo del comunicato del Garante privacy è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1778014>

## **Telemarketing: le nuove regole del Garante**

Con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante Privacy ha fissato con un provvedimento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2011) i limiti entro i quali gli operatori commerciali potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con l'operatore per l'invio di materiale pubblicitario. Infatti gli abbonati che non vorranno più ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.

Il Garante per il rispetto dei cittadini ha imposto alle imprese alcuni obblighi:

- le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati iscritti nel Registro;
- se un abbonato ha chiesto ad una determinata azienda di non essere più disturbato, quell'azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l'abbonato non si è iscritto nel Registro;
- l'azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è scritto nel registro. Tale consenso, che dovrà essere documentale per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualsiasi momento.

Il testo del Provvedimento del Garante Privacy è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1784528>

## **Privacy: trattamento dati**

“Privacy: il lavoratore deve acconsentire al trattamento dei propri dati da parte del datore di lavoro?”, è il titolo dell'approfondimento di Antonio Recchia, nel quale l'autore fornisce un chiarimento nella delicata materia. Anche nell'Autorizzazione Generale del Garante n. 1, relativa al Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, viene ripresa la statuizione dell'art. 26 e non si fa cenno di richiedere il consenso al lavoratore. E' comunque chiaro che il consenso andrà richiesto nel caso in cui il trattamento di dati personali avvenga al di fuori di quanto stabilito dall'art. 26, come previsto anche dalle linee guida sul trattamento dei dati dei dipendenti privati, come nel caso di utilizzo dei dati biometrici per l'accesso ad un'area o ad un sistema informatico (ove preventivamente autorizzati dal Garante) oppure per pubblicare nella intranet aziendale

informazioni personali riferite ad un dipendente, quali fotografia, informazioni anagrafiche o curricula.

A parere dell'autore non è necessario richiedere il consenso, poiché atto revocabile, ma è opportuno far siglare l'informativa resa ai dipendenti 'per presa visione', come in genere si fa con il codice disciplinare aziendale, trattandosi di atto non revocabile.

Il testo dell'approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/31460-privacy-il-lavoratore-deve-acconsentire-al-trattamento-dei-propri-dati-da-parte-del-datore-di-lavoro>

## **Il Consiglio di Stato regola l'accesso e la privacy**

Si segnala l'articolo intitolato "Il Consiglio di Stato detta le regole per coniugare accesso e privacy", a cura di Paola Maria Zerman, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- trasparenza, pubblicità e accesso non sono sinonimi;
- la richiesta d'accesso deve essere motivata da un interesse attuale e concreto;
- l'accesso agli atti che riguardano il richiedente;
- l'accesso agli atti che riguardano terzi;
- i tre diversi livelli di protezione dei dati personali;
- atti che rivelano la situazione patrimoniale;
- elaborati di una procedura concorsuale;
- verbali contenenti dichiarazione dei lavoratori;
- atti di gara di un appalto pubblico.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio11/Dottrina/Zerman11.pdf>

## **Impatto privacy**

Si segnala l'articolo intitolato "Decreto sviluppo 2011: impatto privacy", a cura dell'avv. Valentina Freudiani. In proposito, si informa che è stato pubblicato il testo del decreto legge sullo sviluppo 2011, il quale ha introdotto sostanziali modifiche sulla normativa in tema di privacy, incidendo sul testo normativo originario del Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- cadono gli obblighi sui dati clienti-fornitori;
- modifiche ai casi in cui può essere effettuato il trattamento senza consenso;
- l'informativa in caso di ricezione curricula;
- comunicazioni indesiderate: ci si potrà opporre anche all'invio cartaceo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2311>

## **Il nuovo vademecum del Garante Privacy**

Si segnala che è stato stilato il nuovo vademecum del Garante, intitolato “Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti”. La nuova guida intende fornire informazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale sanitario e paramedico e le sue strutture, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della dignità. L’obiettivo della pubblicazione tende ad agevolare le attività degli operatori del settore e mira a contribuire e a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede agli studi medici, agli ospedali, alle farmacie e a qualunque altro luogo di cure ed analisi.

La Guida è scritta con un linguaggio semplice e consta di sette brevi capitoli:

- “Il paziente informato”;
- “Informazioni sulla salute”;
- “In attesa”;
- “Telecamere ed internet”;
- “La salute dei dipendenti”;
- “Hiv”;
- “Sanità elettronica”.

Il testo del Vademecum è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1812194>

## **Il Garante privacy sui dati personali**

Si segnala l’articolo intitolato “Trasparenza, pubblicità, consultabilità: il Garante della privacy dice la sua”, a cura di Vincenzo Testa, funzionario del dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sulla rivista “Guida al Pubblico Impiego” n. 5 del 2011, a pag. 60.

Il Garante della privacy sostiene che si possono pubblicare on line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ma con i dovuti e opportuni accorgimenti tecnici, tali da assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, che ne impediscano la loro incondizionata e indiscriminata reperibilità in Internet. Inoltre, i medesimi, devono garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e, la durata della loro disponibilità on line deve essere contenuta.

Nel testo, in modo particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- il sistema delle regole per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti;
- le finalità della pubblicazione on line di atti e documenti, la disponibilità ed il regime di conoscibilità delle informazioni;
- gli accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite;
- le fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative;
- verso un Codice della trasparenza?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

## ***Stop a "fax selvaggio"***

Il Garante Privacy vieta a numerose società l’uso dei dati di migliaia di cittadini e imprese. In arrivo pesanti sanzioni.

Prosegue l'azione del Garante privacy contro "fax selvaggio", un fenomeno in costante crescita di cui è vittima un numero rilevante di imprese e cittadini. Sono oltre quindici i provvedimenti più rilevanti, emanati nel corso degli ultimi mesi, con i quali l'Autorità ha vietato a privati e società l'uso di migliaia di recapiti per l'invio di fax pubblicitari illeciti ed ha ribadito il principio secondo il quale chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms) è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato del destinatario.

In merito si segnala la Newsletter n. 348 dell'8 luglio 2011 consultabile al seguente indirizzo:  
<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1822869#1>

### **Privacy e digitalizzazione**

Nell'articolo intitolato "Le novità su privacy e digitalizzazione nel decreto sviluppo" a cura degli avvocati Luigi Foglia e Graziano Garrisi e la dott.ssa Sarah Ungano, gli autori affrontano le problematiche che conseguono all'approvazione della legge n. 106 del 12 luglio 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) che ha apportato importanti novità in tema di digitalizzazione documentale, tenuta e conservazione delle scritture contabili e sulla privacy.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- le modifiche al Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
- l'obbligo di cooperazione applicativa per lo Sportello unico per le attività produttive;
- l'introduzione del pagamento on line delle prestazioni erogate dalle aziende del Servizio sanitario nazionale e dell'obbligo di trasmissione digitale dei referti medici;
- le novità in tema di emissione della Carta d'identità elettronica.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2409>

### **Privacy e manovra Monti**

Si segnala l'articolo intitolato "Privacy: le conseguenze della manovra Monti", a cura di Michele Iaselli.

Nel testo l'autore affronta la materia della privacy dopo l'avvenuta manovra economica del Governo Monti, che con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto al comma 2 dell'art. 40 una serie di modifiche da apportare al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 finalizzate alla riduzione degli oneri in tema di privacy. Secondo l'autore il Codice per la protezione dei dati personali non tutela più i dati personali delle persone giuridiche che vengono pertanto escluse dal novero degli interessati a seguito delle modifiche introdotte. In questo modo si compie quell'operazione restrittiva che già era iniziata con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), che aveva escluso dall'applicazione del codice il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni.

A parere dell'autore ciò che veramente preoccupa in questo contesto è, come, ad esempio, quest'opera di scardinamento delle norme sulla privacy in Italia possa portare ad altre novità, come l'eliminazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, che metterebbero a dura prova l'effettiva vigenza del Codice per la protezione dei dati personali.

L'autore auspica l'intervento del Garante che ponga dei paletti precisi a queste iniziative.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=16489>

In materia si segnala anche l'articolo intitolato :

“Rivoluzione-privacy per imprese ed enti da parte della manovra Monti. Luci e ombre” , a cura di Giacomuzzi Luca.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/32789-rivoluzione-privacy-per-imprese-ed-enti-da-parte-della-manovra-monti-luci-e-ombre#>

### **Telemarketing e telefonate “mute”**

Con provvedimento del 6 dicembre 2011 il Garante privacy è intervenuto in merito al problema delle cd. ‘telefonate mute’, quelle cioè nelle quali il destinatario, dopo aver sollevato l'apparecchio telefonico, non riesce a comunicare con alcun soggetto. In proposito, si ricorda che sono sempre più numerosi gli abbonati che si rivolgono all'Autorità per avvisare del ricevimento continuo di chiamate di questo tipo.

La causa principale è da imputarsi alle aziende che utilizzano sistemi di instradamento automatico di telefonate al fine di porre in comunicazione gli utenti contattati con i call center addetti alla promozione di servizi e prodotti delle aziende medesime. A tale proposito per il motivo sopra espresso è finita nel mirino del Garante una grande società energetica, la quale inoltrava ai vari call center un numero di telefonate di molto superiore alla capacità ricettiva degli operatori con la conseguenza che non per tutte le chiamate c'era sempre l'operatore disponibile. Spesso la persona che si trovava a dover rispondere riceveva una chiamata muta, che, se ripetuta più volte, provocava nell'utente enorme fastidio.

L'Autorità ha prescritto una serie di misure per evitare di turbare la tranquillità di utenti e consumatori.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del Garante al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1857299>

### **Varianti Privacy nel Decreto “Salva Italia”**

“Modifiche Privacy nel Decreto Salva Italia: non cambia nulla per imprese ed enti, anzi...”, è il titolo del commento a cura degli avv. Andrea Lisi e Graziano Garrisi, i quali dopo aver analizzato il sopraccitato Decreto affermano che non cambia nulla per imprese e PA in termini di adempimenti privacy, anzi, sostengono che con quest'ultima riforma si è bloccata la precedente tendenza verso un'incivile semplificazione.

Imprese ed enti saranno meno tutelati (in quanto persone giuridiche) dalla normativa in tema di privacy, ma dal punto di vista organizzativo e delle misure di sicurezza essi dovranno adottare e rispettare le misure minime necessarie e idonee. Secondo il loro parere il Garante privacy vigilerà ancora in modo più rigido sul rispetto dei provvedimenti e sulle regole di tutela dei dati, delle informazioni e della riservatezza degli interessati.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2573>